

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Rep. 3435/2025**

**CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER LA FORNITURA DI ECOISOLE ED ALTRE ATTREZZATURE FACENTI PARTE DEL PROGETTO DENOMINATO "FORNITURA DI CASSONETTI INTELLIGENTI ED ALTRE ATTREZZATURE LA MECCANIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI" LINEA A, CUP: J41E22000290006 – FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR AVVISO M.2 C1 I 1.1. CIG GARA AGGREGATA CON COMUNI DI CONCESIO, NAVE E CAINO: B4B8C88157 - CIG. CONCESIO: B6AE9ACC94.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di luglio in Concesio, nella residenza municipale, sita in Concesio, piazza Paolo VI n. 1, avanti a me Mariateresa Porteri, Segretario Generale del Comune di Concesio, iscritta all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia al numero 8389, autorizzata a rogare il presente contratto in virtù dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sono comparsi i Signori:

- **arch. Giorgio Mainetti**, nato a Brescia (BS) il 03/04/1967 C.F. MNTGRG67D03B157U, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Concesio con sede in P.zza Paolo VI n. 1, Concesio (BS) C.F./P.IVA 00350520177, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore tecnico Servizi Edilizia Ecologia, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e del Decreto Sindacale n. 17 del 1/04/2025 di seguito Comune;

- **la dott.ssa** [REDACTED] a Brescia (BS) [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Procuratore, giusta procura repertorio n. 151907, raccolta n. 19103 del 27.03.2017 (registrata a Brescia2 il 06.04.2017 al n. 14788 serie 1T) del notaio dott. Gianni Tufano, della società ID&A srl con sede legale in via Fura n. 47, 25124 Brescia (BS) C.F./P.IVA 03412740171, di seguito denominato Appaltatore,

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica e carica rivestita io Segretario rogante mi sono personalmente accertata, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per l'art.48 della Legge notarile;

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

I soggetti preposti all'esecuzione del Contratto d'appalto in nome e per conto del Comune sono i seguenti:

- Responsabile unico di progetto: arch. Giorgio Mainetti
- Direttore dell'esecuzione del Contratto: Laura Loda, nominato con atto di gestione interna prot. n. 10874 del 01/04/2025;

Il soggetto preposto all'esecuzione del Contratto d'Appalto in nome e per conto del Gestore è il seguente:

- Responsabile Tecnico del Contratto (art. 14.1 del Capitolato speciale d'Appalto): ing. Giovanni Bragadina;

#### **PREMESSO che:**

- il Comune di Concesio ha partecipato al bando del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) del 15 ottobre 2021, successivamente rettificato e precisato con atto del MITE del 24.11.2021, candidando il progetto di fornitura e servizi denominato *"Fornitura di cassonetti intelligenti e altre attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione dei rifiuti urbani"*, approvato con delibera di Giunta comunale n. 26 del 10/02/2022, risultando assegnatario dei contributi richiesti per un totale complessivo di € 743.696,00;
- nel marzo 2022, dopo la presentazione della candidatura al bando suddetto, il Comune di Concesio, in vista della scadenza del contratto di gestione del servizio di igiene urbana, ha approvato, insieme ai comuni contermini di Bovezzo, Nave e Caino, un protocollo di intesa finalizzato a regolare i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di collaborazione al fine di individuare la migliore soluzione organizzativa nella gestione del servizio rifiuti urbani e conseguentemente predisporre, anche in modalità associata, la procedura di gara di appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana;
- i quattro comuni hanno successivamente approvato un progetto di raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta integrale, con l'eliminazione integrale dei cassonetti stradali;
- in data 07/04/2023 con nota prot. 4506 il Comune di Concesio ha richiesto al MASE (ex MITE) di modificare il progetto candidato e assegnatario del contributo, sostituendo i cassonetti richiesti con altre attrezzature che, ugualmente a quanto descritto nel progetto presentato, consentono il raggiungimento degli obiettivi e dello sviluppo tecnologico;

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

- il MASE, con propria nota del 18/04/2023 assunta al prot. 11706, ha accordato la possibilità di depositare una richiesta di variante al progetto;

- a seguito di un primo diniego del MASE, in data 26/10/2023 con nota prot. n. 12664 è stata trasmessa una nuova proposta di intervento denominata *"Fornitura di cassonetti ed altre attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione dei rifiuti"*, la quale è stata autorizzata dal MASE con nota pervenuta al prot. n. 14058 del 13/12/2023;

- con determinazione n. 618 del 04/12/2023, il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici Edilizia Privata Ecologia Arch. Giorgio Mainetti ha affidato il Servizio di supporto/progettazione per gestione finanziamenti rifiuti PNRR M2-C1-I.1.1 -Linea A nel Comune di Concesio (BS) alla ditta Labelab srl con sede a Bologna in via Masini n. 12 (P.IVA e C.F. 02151361207);

- con determinazione a contrarre n. 363 del 03/07/2024 e n. 673 del 5/12/2024 dello stesso Responsabile:

1) è stato dato avvio, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto degli atti di programmazione, alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura delle ecoisole per il Comune di Concesio, con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

2) è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fornitura, con successiva determinazione sarebbe stato approvato il capitolato speciale d'appalto ed impegnata la spesa per l'incarico alla CUC di Area Vasta per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica;

- con delibera di giunta comunale n. 193 del 14/11/2024 è stato approvato il progetto della fornitura denominato *"Fornitura e posa in opera delle postazioni accesso controllato - ecoisole"* depositato agli atti del comune al n. 33373 di protocollo del 11/11/2024, redatto dal [REDACTED] dello studio Labelab srl, che consta, per il Comune di Concesio, della fornitura di n. 24 ecoisole per un importo pari a € 548.700,00, al netto dell'IVA;

- con determinazione a contrarre n. 438 del 21/11/2024 del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata Ecologia Arch. Giorgio Mainetti è stata indetta predetta gara ad evidenza

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

pubblica per l'affidamento della fornitura delle ecoisole a mezzo di gara aggregata tra i Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio e Nave (BS), in un unico lotto ed al fine di attuare un sistema di raccolta dei rifiuti uniforme in territori omogenei con l'auspicio di conseguire, al contempo, un maggior standard di qualità e significativi risparmi di spesa, connessi all'aggregazione della domanda;

- con la predetta determinazione n. 438/2024 è stato approvato il quadro economico di competenza ed è stato delegato il Comune di Concesio a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia, la documentazione per dare avvio, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto degli atti di programmazione, alla procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli articoli 14, 71 e 108 del D.lgs. 36/2023;

- con nota prot. n. 36475 del 6/12/2024 il Comune di Concesio (BS), in qualità di Ente capofila, ha richiesto alla CUC Sede distaccata territoriale di Valle Trompia di procedere all'espletamento della sopracitata procedura di gara, in forza delle Convenzioni che i medesimi Enti hanno sottoscritto per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia" (Comune di Concesio in data 28/03/2023, Comune di Bovezzo in data 24/01/2023, Comune di Caino in data 17/02/2023, Comune di Nave in data 24/01/2023), trasmettendo la propria determina a contrarre n. 673 del 5/12/2024, in nome e per conto di tutti i comuni della gara aggregata;

- la CUC Sede distaccata territoriale di Valle Trompia:

1) ha approvato, con propria determinazione dirigenziale n. 2794 del 11/12/2024, il disciplinare di gara pubblicato in data 11/12/2024, dando atto che il RUP della CUC, ai sensi dell'articolo 15, comma 9 del Codice dei Contratti è l'Arch. Alessandro Abeni, Responsabile della Centrale Unica di Committenza CUC "Area Vasta Brescia" - Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia;

2) ha proceduto ad avviare la procedura aperta del contratto di appalto succitato sulla piattaforma di e-Procurement ARIA SINTEL individuata al n. ID 193598123, dando atto che l'importo delle forniture della gara aggregata a base d'asta è pari € 1.554.700,00 (di cui € 80.000,00 per i costi della manodopera), l'importo degli oneri della sicurezza non

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

soggetti a ribasso è pari a € 20.000,00, per un totale di € 1.574.700,00, IVA esclusa;

- a seguito di espletamento della gara, è risultata aggiudicataria delle forniture la Soc. ID&A srl – C.F. 03412740171 con sede legale a Brescia (BS) in Via Fura n. 47;

- al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 13,022%, l'importo complessivo dell'appalto della gara aggregata, ammonta a € 1.352.246,97, oltre oneri per la sicurezza pari a € 20.000,00 non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.372.246,97 oltre iva al 22%, per un totale compresa iva di € 1.674.141,30;

- con nota assunta al prot. n. 4353 del 09/04/2025 il Comune di Concesio, ente capofila della commessa, ha trasmesso la determina del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata – Ecologia e Ambiente Arch. Giorgio Mainetti n. 197 del 07/04/2025 di aggiudicazione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, in nome e per conto anche dei comuni di Bovezzo, Caino e Nave, per l'affidamento delle forniture delle ecoisole CIG B4B8C88157 all'operatore economico Soc. ID&A srl – C.F. 03412740171 con sede legale a Brescia (BS) in Via Fura n. 47;

- con determinazione n. 197 del 7/04/2025 del Responsabile dell'Area Settore Tecnico Edilizia Privata Ecologia arch. Giorgio Mainetti si è preso atto della suddetta determinazione di aggiudicazione e si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;

- con determinazione n. 250 del 05/05/2025 del Responsabile Settore Tecnico arch. Giorgio Mainetti è stata parzialmente rettificata la determinazione n. 197 del 7/04/2025, dando atto che l'importo della fornitura aggiudicata al netto dello sconto di gara del 13,022% è di € 472.600,34 oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.343,82 ovvero € 477.944,16 +IVA al 22% per un totale di € 583.091,87.

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, l'affidamento della fornitura in oggetto;

L'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che si considera parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;

Tutto ciò premesso:

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

Il Comune di Concesio, come sopra rappresentato, affida alla società ID&A srl e per essa al Procuratore dott. [REDACTED] come *infra* identificata e in forza dei poteri alla stessa conferiti, la quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, la fornitura di ecoisole ed altre attrezzature facenti parte del progetto denominato “Fornitura di cassonetti intelligenti ed altre attrezzature la meccanizzazione e differenziazione dei rifiuti urbani” LINEA A, CUP: J41E22000290006 –finanziato con fondi NEXT GENERATION EU - PNRR avviso M.2 C1 I 1.1 Linea A.. L'Amministrazione titolare del finanziamento è il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Il servizio consiste nella fornitura di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L'organizzazione e la modalità di gestione della fornitura sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa l'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi.

### ART. 2 – Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle determinazioni dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati firmato digitalmente dalle parti;
- la determina di presa d'atto dell'aggiudicazione n. 197 del 7/04/2025 e la determina di n. 250 del 5/05/2025 di parziale rettifica della n. 197 del 7/04/2025;
- l'offerta tecnica e economica presentate dall'Appaltatore.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*



### ART. 3 – Corrispettivo

L'importo contrattuale, a fronte di un ribasso della base d'asta del 13,022 %, ammonta € 472.600,34 (diconsi in lettere quattrocentosettantadue milaseicentovirgolatrentaquattro) al netto dell'IVA oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.343,82 per un importo di € 477.944,16 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 583.091,87.

Il prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e l'eventuale rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR *NextGenerationEU* – Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 Linea A - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti.

Il Comune di Concesio non risponderà del ritardo nei pagamenti ascrivibile al mancato accredito dei fondi da parte dei predetti Enti Finanziatori per fatto non imputabile allo stesso Comune.

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità delle forniture.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, spese postali e telefoniche.

### ART. 4 – Durata del Contratto

Il contratto avrà la durata di **6 mesi** decorrenti dalla data della stipula del contratto, previa comunicazione all'impresa affidataria, entro 10 gg dalla stipula del contratto, di tutti gli elementi tecnici *Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*. *I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

necessari per la predisposizione degli avanzamenti della fornitura. In caso di mancato invio di tale comunicazione nei suddetti termini, i giorni di consegna si conteggeranno dalla data di ricevimento di tali informazioni.

Le parti fanno rinvio all'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 5 – Cessione del Contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

#### **ART. 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto**

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi. Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità della fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per l'espletamento della prestazione. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*



motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

#### **ART. 7 - Ruoli contrattuali**

L'Appaltatore ha nominato l'Ing. Giovanni Bragadina quale Responsabile Contrattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Appaltatore nei confronti del Comune di Concesio per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici del Comune; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

#### **ART. 8 - Subappalti e subcontratti**

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare alcune prestazioni le quali non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

documentazione:

- 1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
  - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
  - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle forniture subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
  - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
  - d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore;
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione copia del piano di sicurezza.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento. L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni subappaltate.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali.

#### **ART. 9 - Termini di esecuzione della fornitura**

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini indicati nell'articolo 3 e con le modalità di cui all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d'appalto. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disciplinate dall'articolo 10 del presente contratto.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Stazione Appaltante, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio *Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

### **ART. 10 – Sospensione e ripresa delle forniture**

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore dell'esecuzione dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle forniture e impartisce le disposizioni necessarie ad evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa delle forniture. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle forniture disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La sospensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini contrattuali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia disposto la ripresa delle forniture stesse, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle forniture.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

## **ART. 11 – Ultimazione delle forniture e verifica di conformità**

Al termine della prestazione di consegna delle forniture l'esecutore deve inviare al direttore dell'esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione delle forniture, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione, constatata la mancata ultimazione delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione della stessa, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle forniture. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle forniture di piccola entità, accertate da parte del direttore dell'esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine fornitura, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione delle forniture assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di conformità delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle forniture precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Le modalità di espletamento della verifica di conformità sono riportate nell'articolo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **ART. 12 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme, gli obblighi e le condizionalità previsti dal PNRR,

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 1.1. Linea A “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Missione 2, Componente 1, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e target afferenti l'investimento sopra citato ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle *milestones* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Stazione Appaltante. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione delle forniture o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro i termini previsti dalla documentazione di gara;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*



sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Stazione Appaltante;

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare al Comune, nel termine di sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

### **ART. 13 – Misure anticorruzione**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del Comune, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con il Comune;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" del Comune di Concesio di cui al successivo art. 24. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

## **ART. 14 – Garanzia definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n. 1674.00.27.2799907564 rilasciata il 15/05/2025 dalla compagnia di Assicurazione SACE BT spa, per una somma garantita pari a € 31.118,94 (trentunomilacentodiciottovirgolanovantaquattro). Tale garanzia è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, poiché la ditta ha presentato dichiarazione di essere una media impresa, così come definita nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 – norma cui rimanda l'art.1, comma 1, lettera O, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023. L'efficacia e durata della garanzia è regolata dall'art. 2 delle Condizioni della garanzia stessa (Schema tipo 1.2).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a costituire una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività della medesima, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in favore dell'Amministrazione.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

### **Art. 15 - Assicurazione**

Si dà atto che l'Appaltatore ha presentato la seguente polizza assicurativa:

- polizza RCT – RCO - RCI n. 1/58541/61/197094707 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Rezzato per una somma assicurata per un massimale di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

La polizza assicurativa è stata emessa in data 17/10/2023 con tacito rinnovo annuale.

### **ART. 16 – Controlli**

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e con le modalità di cui all'Allegato II.14.

### **ART. 17 – Contabilità e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle forniture verrà effettuato dal Comune, solo dopo il buon esito della verifica di conformità, entro 30 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle bolle di consegna debitamente firmate.

L'Appaltatore trasmette al Comune la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

Il Comune entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

Il Comune, a seguito dell'accettazione, fatte salve le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale, emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in occasione dell'emissione delle fatture e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: a tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa funzionabilità ed usabilità delle forniture;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 14 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;
- al rispetto del principio del DNSH.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione della fornitura e/o dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile. Il Comune svincola la cauzione definitiva, una volta verificata la conformità delle forniture consegnate e il loro corretto funzionamento.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Codice Univoco Ufficio: **UFWDQ9** Comune di Concesio.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - **PNRR NextGenerationEU – M.2 C1 I 1.1.** e gli estremi del presente contratto (Rep. 3435 del 15/07/2025).

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, e non possono impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 18 – Tracciabilità dei pagamenti**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Stazione Appaltante esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore ha trasmesso con nota prot. 16655 del 20/05/2025 la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicando il riferimento bancario del conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con il Comune di Concesio e la persona delegata ad operare su tale conto.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Comune. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*



L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole la Stazione Appaltante non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub-appalto e sub-fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

#### **ART. 19 – Penali**

Per l'applicazione di penali, si rimanda all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato.

#### **ART. 20 – Risoluzione del contratto**

Il Comune ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 12 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010;
- 9) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 10) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 11) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 12) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 13) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti;
- 14) violazione della disciplina in materia di antiriciclaggio.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall'art. 122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

## **ART. 21 – Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

## **ART. 22 – Trattamento dei dati personali**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ente comunale, nella sezione "privacy" accessibile dalla home page.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.concesio.bs.it](http://www.comune.concesio.bs.it). Titolare del trattamento è il Comune di Concesio. Il Data Protection Officer incaricato dal Comune di Concesio è lo Studio SIS S.r.l., via Vogno, 20 – 24020 Rovetta (BG); DPO: dott. Giacomo Benzoni (e-mail: [dpo@studio-sis.it](mailto:dpo@studio-sis.it))

## **ART. 23 – Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta e puntuale esecuzione del presente contratto.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### **ART. 24 – Codice di comportamento**

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta indicati nel Codice di comportamento comunale approvato con delibera di G.C. nr. 149 del 14/09/2023 e quanto stabilito nella sezione dedicata all'Anticorruzione all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato con delibera di G.C. n. 41 del 24/03/2025.

#### **ART. 25 – Divieto di *pantouflage***

L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 26 – Brevetti industriali e diritti di autore**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti del Comune da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

#### **ART. 27 – Clausola "DNSH"**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del *Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list scheda n. 29 allegata al CSA (art. 19).

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

#### **ART. 28 – Criteri minimi ambientali**

L'Appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decreto 23 giugno 2022, recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale".

#### **ART. 29 – Richiamo alle normative legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 nonché tutte le condizionalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

#### **ART. 30 – Interpretazione del contratto**

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*

### **ART. 31 – Controversie**

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Brescia. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

### **ART. 32 – Elezione del domicilio**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Brescia in Via Fura n. 47 presso la sede legale dell'impresa.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al Comune.

### **ART. 33 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali inerenti e conseguenti (di bollo, di registrazione, della copia del contratto e dei documenti allegati, diritti di segreteria, ecc.), nessuna esclusa.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 472.600,34 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 120,00. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico del Comune.

### **ART. 34 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a norme, condizioni e patti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato, nonché dal Codice Civile, dalle norme in materia di organizzazione degli enti locali e dalle norme di settore. Il presente contratto, redatto con modalità elettronica sotto forma di atto pubblico amministrativo, viene sottoscritto digitalmente.

E richiesto, io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 27 pagine a video, incluse le sottoscrizioni,

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*



dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), previo accertamento della loro identità personale e verifica della validità del certificato elettronico utilizzato.

Il presente contratto informatico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, in formato *Portable Document Format pdf/A*, viene chiuso da me Segretario comunale Ufficiale rogante, con l'apposizione della firma digitale in presenza delle parti.

per il COMUNE DI CONCESIO  
Il Responsabile del Settore Edilizia, Ecologia  
*Arch. Giorgio Mainetti*

per la società ID&A srl  
Il Procuratore  
Dott. [REDACTED]

L'Ufficiale Rogante  
*Dott.ssa Mariateresa Porteri*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

*Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.*